

Ordinanza del Sindaco n. 10 dell'14.04.2020

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione svolgimento mercato cittadino. DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. Provvedimenti.

IL SINDACO

Considerato:

- > che l'Organizzazione Mondiale della Sanità. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- > che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato:

- > che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni del Governo, l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;
- > che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo è in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso;
- > che il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;
- Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il DPCM del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il DPCM del 08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il DPCM del 09.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il DPCM del 11.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visto il DPCM del 22.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



- Visto il DPCM del 01.04.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Visto l'art. 35 del D.L. n. 9 del 2 marzo 202, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Regionale";
- Rilevato che, nei mercati cittadini all'aperto, la connotazione dei banchi non consente il rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 che, all'art. 1, c. 2 recita "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- Dato atto che il mercato settimanale è particolarmente frequentato dai cittadini, spesso anziani e dunque maggiormente esposti al contagio;
- Visto il DPCM del 10.04.2020 (G.U. Serie Generale nr. 97 del 11.04.2020), che all'art. 8 "Disposizioni Finali" ha previsto la proroga di tutte le misure contenute nelle predette disposizioni normative fino al prossimo 3 maggio;
- Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre la sospensione del mercato settimanale del "venerdi" che si svolge all'aperto in centro abitato, fino a domenica 03 maggio 2020 compresa;

ORDINA

- 1. per le motivazioni di cui in narrativa ed in specie per quanto previsto dall'art. 1, c. 2 che recita "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" la sospensione, fino a domenica 03 maggio 2020 compresa, del mercato settimanale del "venerdi" che si svolge in centro abitato, interessando: Piazza Garibaldi, Largo del Campanile e Via Roma:
- 2. è consentita la consegna di prodotti alimentari a domicilio;

INFORMA

- > che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, a mente del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica;
- > che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- > che l'inottemperanza alla presente ordinanza prevede sanzione amministrativa da un minimo €. 400.00 ad un massimo di €. 3.000,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Cupello;

La comunicazione urgente del presente provvedimento:

- Al Prefetto di Chieti;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Al Questore di Chieti;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Cupello;
- Al Responsabile del Servizio Attività Produttive;
- Alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

Dalla Residenza Municipale, lì martedì 14 aprile 2020

Il Sindaco

Graziana Di Florio



